



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 52 del reg.	Oggetto: Concessione occupazione area comunale e del palo di proprietà del Comune sita in Carsoli frazione Tufo Alto per installazione e mantenimento di una stazione radio base per telefonia cellulare- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
Data 11/05/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di MAGGIO alle ore 13:10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco		X
Mazzetti	Mario	Assessore	X	
Di Gennaro	Augusto	Assessore		X
De Luca	Rosa	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Concessione occupazione area comunale e del palo di proprietà del Comune sita in Carsoli frazione Tufo Alto per installazione e mantenimento di una stazione radio base per telefonia cellulare- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE" – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al Valore Civile
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



Proposta di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Concessione occupazione area comunale e del palo di proprietà del Comune sita in Carsoli frazione Tufo Alto per installazione e mantenimento di una stazione radio base per telefonia cellulare- **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

Premesso che:

il Comune di Carsoli, avendo l'esigenza di realizzare la copertura di rete di telefonia mobile, nella frazione di Tufo, ha chiesto ai vari gestori di poter attivare tale servizio, la Vodafone Spa si è detta disponibile a poter rendere operativo tale servizio;

Vista la domanda pervenuta al Comune di Carsoli via PEC in data 20.02.2014 prot. 1554, presentata dalla Soc. Vodafone Omnitel B.V., nella persona della Sig.ra Simona Romano, intesa ad ottenere l'atto autorizzativo per la installazione di un impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia mobile in frazione Tufo di Carsoli fg n. 10 particella strada . Ricordato che stante la particolarità dell'area di che trattasi asl fine di razionalizzare e mitigare l'impatto paesaggistico-ambientale delle opere in relazione a seguito della rimozione della SRB esistente, si è concordemente imposta la condivisione tra più operatori del medesimo palo, nel totale rispetto della Norma concorrente;

Atteso che con nota prot. 1555 del 20.02.2014 il servizio SUAP di questo Ente trasmetteva la documentazione per l'ottenimento dei relativi nulla osta all'Arta Abruzzo ed alla ASL di Avezzano Dipartimento di Prevenzione;

con nota prot. n. 15416/14, acquisita agli atti del Comune in data 07.03.2014 con prot. 265, la Amm.ne Provinciale dell'Aquila servizio Genio Civile, trasmetteva il deposito del progetto per quanto alle opere strutturali;

in data 06.03.2014 con prot. 2140 è stata rilasciata la relativa autorizzazione paesaggistica, n. 11/2014;

Visto il parere A.R.T.A. acquisito via PEC agli atti del Comune in data 12.03.2014;

Precisato e ribadito che le opere strutturali sono a carico di questo Ente anche per quanto alla realizzazione e pertanto restano di proprietà del medesimo;

Visto l'Atto Autorizzativo rilasciato dal Resp.le del Servizio Urbanistico in data 20.03.2014 prot. 2618;

Considerato l'inoltro della pratica al Suap in data 19.05.2015 n. 1855 per il progetto di riconfigurazione di una SRB esistente denominata 3RM03097 –TUFO ai sensi degli artt. 86,87,88 del D.Lgs 259/2003, l'acquisizione dei pareri favorevoli da parte degli Enti preposti (ARTA e ASL) e dell'utilizzo con cui si chiede di servirsi della postazione di Tufo Alto sita nel Comune di Carsoli da parte della Vodafone Italia Spa (già Vodafone Omnitel B.V., Vodafone Omnitel N.V., Vodafone Omnitel Spa e Omnitel Pronto Italia Spa), per installare infrastrutture di comunicazione di pubblica utilità;

Precisato che la richiesta è tesa ad un notevole miglioramento tecnico per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile ed una protezione integrativa dell'impianto esistente;

Ritenuto, poter accettare la proposta anzidetta, in modo da generare una entrata extratributaria, mettendo a profitto un bene appartenente al demanio comunale, nel pieno rispetto delle vigenti normative che obbligano gli enti locali ad operare proprio in tal senso;

Visto lo schema di contratto allegato alla presente;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Dare in concessione per anni nove decorrenti dalla data di installazione degli Impianti, alla Società Vodafone Italia Spa con sede legale in Via Jervis 13 – 10015 Ivrea-TO P.I. 08539010010 REA 974956 legalmente rappresentata dal Sig. Salvatore Lubrano, in qualità di Procuratore ad Negozia della Vodafone Omnitel B.V. , la occupazione dell'area comunale e del palo-antenna su cui installare le necessarie strutture e apparecchiature per lo svolgimento del servizio indicato in premessa in condivisione, ed anche mq 5 (cinque) di area comunale a terra nelle vicinanze di tale postazione, necessario per l'alloggio delle relative apparecchiature, il tutto di proprietà comunale e sito in Carsoli (AQ) in Località Tufo Alto , distinto nel N.C.T. di Carsoli (AQ), Foglio 6, Particella "strade" per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto;

2. Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, che prevede il canone annuale di €2500,00, al momento della corresponsione della prima annualità sarà corrisposta anche una ulteriore quota di canone "una tantum", pari a €5.000,00 a titolo di oneri e servizi vari, in unica rata entro il quarto mese dell'anno solare di riferimento della convenzione, senza previa emissione di ricevuta o fattura da parte dell'Ente;

3. Dare atto che tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, saranno a carico del concessionario, così come anche ogni e qualsiasi spesa connessa al funzionamento della postazione, quale autorizzazioni, energia elettrica, ecc.;

4. Individuare quale soggetto legittimato alla sottoscrizione del contratto l'ing. D'Andrea Quinto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistico;

5. Dichiarare, con separata votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.

Il Proponente
IL SINDACO

F.to Dott.ssa Avv. Velia NAZZARRO

Pareri art. 49 T.U.

=====

IN ORDINE alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
F.to Ing. Quinto D'Andrea

=====

IN ORDINE alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to D.ssa A.M. D'Andrea

Repubblica Italiana
COMUNE DI CARSOLI
(Provincia di L'AQUILA)

**CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREA COMUNALE E DEL PALO DI
PROPRIETA' DEL COMUNE SITA IN CARSOLI FRAZIONE TUFO ALTO
PER INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO
BASE PER TELEFONIA CELLULARE**

Tra i sottoscritti:

Il Comune di CARSOLI con sede in PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 1, codice fiscale 00217280668 in persona dell'Ing. Quinto D'Andrea nato ad Avezzano (AQ) il 10.02.1962 che dichiara nella sua veste di Responsabile del Servizio Urbanistico/Suap, di agire ed intervenire a questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Carsoli (AQ) presso la cui sede è domiciliato, denominato in seguito per brevità "Comune" ovvero "Ente concedente";

E

la **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemilionizero-novantanoveottocentottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto da **Angelo Cantarini**, in qualità di Procuratore della Vodafone Omnitel B.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio **Ciro de Vivo** in data 17/06/2015, repertorio n. 26283 raccolta n. 15844; denominata in seguito per brevità "Vodafone" ovvero "ditta concessionaria";

PREMESSO

- a) Vodafone Italia S.p.A., è intestataria di due licenze individuali per la prestazione rispettivamente, del servizio pubblico di comunicazione numerica in tecnica GSM e di quello di terza generazione secondo lo standard UMTS-LTE e per l'installazione delle relative reti sul territorio nazionali giuste delibere dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni n. 128/01/CONS del 14/3/2001 e n. 4/01/CONS del 10/1/2001;

- b) Che il servizio radiomobile di telecomunicazioni è ritenuto *ex lege* un servizio di pubblica utilità come affermato dall'art. 1 lett. n del DPR 19/9/1997 n. 318 e dell'art. 7 della L.21/7/2000 n. 205;
- c) Che la licenza di radiodiffusione prevista nel piano di assegnazione conferisce titolo alla realizzazione delle infrastrutture e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere (art. 8 Delibera Autorità TCL 14/3/2001 n. 128/01/CONS ed art. 4 della L.31/7/1997 n. 249);
- d) Che secondo l'art. 88 “ *Opere civili, scavi ed occupazioni di suolo pubblico* “, comma 12 del D. Lgs. N. 259/03 (c.d. Codice delle Comunicazioni) in capo all'amministrazione in quanto titolare di pubbliche funzioni , sussiste l'obbligo di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili , a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali;
- e) Che, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. N. 259/03 (c.d. Codice delle Comunicazioni) gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione presupponga l'occupazione di suolo pubblico, sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale proprietario dell'area;
- f) Che la stazione radio base per telefonia mobile di proprietà della Vodafone sita nel Comune di Carsoli (AQ), frazione Tufo Alto , è situata su area comunale individuata in NCT, al Foglio 10 Particella strada per complessivi mq 5 circa, come meglio specificata nelle tavole grafiche (ALLEGATO A e B), è un impianto di preminente interesse generale, ha natura di pubblica utilità e la sua permanenza risulta essenziale al buon funzionamento della rete di comunicazione elettronica;
- g) Che l'area nella quale è installata la stazione radio base è classificata tra i beni demaniali di questo Comune;
- h) Che con deliberazione di G.C. n.... del esecutiva a norma di legge si è provveduto a concedere alla ditta Vodafone Italia S.p.A. l'occupazione della suddetta area comunale con finalità della installazione e mantenimento di una stazione radio base per telefonia cellulare con le modalità e le condizioni come sotto specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra descritte si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Carsoli (AQ), come sopra rappresentato, concede alla Vodafone Italia S.p.A. che accetta, una porzione di area comunale sita nel Comune di Carsoli frazione Tufo Alto catastalmente censita al NCT, al foglio 10, Particella "strade" per complessivi mq. 5 circa, per l'installazione e mantenimento di una stazione radio base per telefonia cellulare. Viene inoltre concessa la utilizzazione dell'adiacente palo per telecomunicazioni di proprietà comunale in spazi esclusivi e specificatamente riservati alla stessa Vodafone. La posizione sul palo porta-antenne potrà essere soggetta ad eventuali modifiche, fatta salva ogni particolare esigenza tecnica, sulla base di specifici accordi tra le parti, in relazione alla condivisione della struttura con altri operatori di telecomunicazioni di qualsiasi genere.

ART. 2 - CANONE DI CONCESSIONE

La presente concessione prevede il pagamento del canone annuale di euro 2500/00 (euro duemilacinquecento,00).

La prima rata di euro 7500,00, (euro settemilacinquecento,00), comprensiva dell'annualità in corso e delle annualità regresse per gli anni 2015 e 2016, sarà corrisposta entro il sessantesimo giorno dalla sottoscrizione della presente concessione.

Le successive rate annuali saranno corrisposte, mediante un'unica rata anticipata a far data dal primo dicembre di ogni anno, entro il trentesimo giorno di ciascun anno solare di riferimento, con l'aggiornamento del canone di concessione ai parametri Istat, mediante bonifico presso l'Istituto di Credito BPER sede di Carsoli IBAN IT10L0538740510000000095632 recante quale causale Canone Locazione Sito di Telecomunicazioni "Tufo Alto" annualità.....

Il concedente si impegna ad emettere quietanza di pagamento entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di valuta del pagamento.

Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, il concedente dichiara che le aree comunali a fronte di un corrispettivo non integra la svolgimento di un'attività commerciale ma il semplice proficuo godimento del patrimonio immobiliare

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.



In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

ART.3 - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

In caso di ritardato pagamento del canone, trascorsi 30 (trenta) giorni di tolleranza, l'Ente concedente avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone, decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di lettera raccomandata con avviso di ricevimento di diffida ad adempiere, determina la risoluzione di diritto della concessione.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Con il presente atto si conviene che i termini di durata della presente concessione sia di anni nove, con decorrenza dal primo dicembre 2015.

Per dimostrati motivi di pubblica utilità il Comune potrà revocare la presente concessione con un preavviso di almeno 6 mesi comunicato alla concessionaria a mezzo raccomandata AR; in detta ipotesi il comune farà quanto possibile per individuare e mettere a disposizione alla Vodafone area alternativa/sostitutiva tecnicamente idonea ove trasferire/realizzare il nuovo impianto.

ART. 5 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta concessionaria si assume pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità sull'utilizzo delle aree durante il periodo di concessione.

La ditta concessionaria è pure direttamente responsabile dei danni arrecati alle persone, agli impianti, e alle cose di terzi in dipendenza dell'uso delle aree nel periodo suddetto.

La rifusione degli eventuali danni arrecati e la responsabilità civile verso terzi è interamente della ditta concessionaria.

ART. 6 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta concessionaria è tenuta:

a) a realizzare e mantenere, a propria cura e spese, tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere il sito comunale idoneo allo scopo;

- b) a farsi carico dell'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta necessari alla realizzazione degli impianti ai sensi della normativa vigente;
- c) a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per danni alle strutture comunali e contro terzi;
- d) non apportare modifiche di sorta all'immobile comunale senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione comunale e a restituire la propria funzionalità delle aree al termine della concessione.

ART. 7 - UTILIZZO DELLE AREE

Le aree e le strutture comunali saranno utilizzate per il mantenimento in loco di una stazione radio base, comprensivi di strutture, antenne ed apparecchiature radio, il tutto per la diffusione di segnali radio-telefonico per il perseguimento di scopi sociale e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di telecomunicazioni.

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Concessionaria di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Concessionaria motivo essenziale della concessione per tutta la durata della stessa; il Comune è libero di locare aree limitrofe ad altre società operanti nel settore delle telecomunicazioni. Per quanto concerne il futuro utilizzo della struttura porta antenne Vodafone, si precisa che la stesso sarà regolato in conformità al recente decreto 33 del 2016 ed in particolare a quanto disciplinato dall'art. 3.

Il Comune non è responsabile per la custodia, il funzionamento e l'esercizio di tutte le apparecchiature Vodafone.

Art.8 - CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Concessionaria, all'atto della stipula della presente concessione, già detiene la porzione di immobile, di cui ne ha il pieno e libero godimento nei limiti dell'uso convenuto. Il concedente garantisce alla Concessionaria che la porzione di immobile oggetto della concessione è accessibile liberamente.

Il concessionario dovrà consentire, previo preavviso e solamente in presenza del proprio personale, l'accesso all'area ed all'impianto realizzato agli incaricati del Comune ove lo stesso ne abbia motivata ragione.

Art.9 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE

L'Ente concedente, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire la convenzione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Concessionaria avrà facoltà di cedere la presente convenzione o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La concessione resterà valida anche in caso di modifiche societarie della Concessionaria quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda. E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di collocare altri gestori negli spazi ad essa concessi.

ART.10 – SPESE DELLA CONCESSIONE

Tutte le spese, inerenti e conseguenti, al presente atto sono poste a carico della concessionaria.

Il concedente e il concessionario si autorizzano reciprocamente di comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione (D.lgs 30 giugno 2003 n. 196).

Art. 11 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con la presente concessione le parti eleggono domicilio:

l'Amministrazione Comunale nella propria sede in Carsoli Piazza della Libertà n.1

La ditta concessionaria Vodafone Italia S.p.A. Rental Management, 00144 Roma, Via della Grande Muraglia 75

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nella presente concessione non avranno alcun valore.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non riportato nella presente concessione si richiamano le disposizioni del codice civile e le altre leggi/regolamenti in materia per quanto compatibili.

Letto approvato e sottoscritto

/ /

Concedente

Concessionaria

p.p. Vodafone Italia S.p.A.

.....

.....

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 4230 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 15/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
